### GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

### DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA

Procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

#### **PARTE PRIMA**

# 1. Documentazione da produrre per nuovi impianti, rinnovi, modifiche di impianti esistenti:

#### 1.1 Documentazione Amministrativa

- 1.1.1 Domanda in carta resa legale con apposizione di bollo, ai sensi dell'art. 2 e dell'Allegato 1 art. 3 del D.P.R. n. 642/72, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1.a);
- 1.1.2 Copia del titolo di disponibilità dell'area dell'impianto ( es: proprietà, locazione, comodato d'uso,etc.), debitamente registrato
- 1.1.3 Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b)
- 1.1.4 Titoli, nomina ed accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Tecnico \*;
- 1.1.5 Ricevuta quietanza di versamento su c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli Codice Tariffa 0520, con indicazione della seguente causale:
- "Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti- Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."

# \*Responsabile Tecnico

- a. La figura del Responsabile Tecnico, definita nell'ambito delle disciplina dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. Ambiente 28 aprile 1998 n. 406) è ritenuta necessaria per attribuire a un soggetto esperto e qualificato il controllo delle procedure, delle operazioni e degli strumenti di lavoro adottati dalle imprese nelle attività lavorative connesse alla gestione dei rifiuti.
- b. Nella presente procedura i requisiti che devono essere posseduti dai professionisti incaricati del ruolo di responsabile tecnico sono definiti in analogia con quanto prescritto nelle delibere dell'Albo, in particolare la n. 3 del 16.07.1999.

#### 1.2 Documentazione Tecnica

1.2.1 n. 2 copie del progetto, in forma cartacea, più una copia su supporto informatico (CD/pendrive) con allegata dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/00 e smi, circa la conformità con la copia cartacea; l'istanza può essere presentata anche a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);

- 1.2.2 Relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:
- a) localizzazione dell'impianto
- b) descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle opere principali e accessorie proposte, nonché delle tecnologie adottate;
- c) descrizione delle principali caratteristiche di processo e di funzionamento e indicazioni delle risorse utilizzate comprese acqua ed energia, precisando il loro approvvigionamento;
- d) descrizione dettagliata delle aree al servizio dell'impianto ( aree di conferimento, di lavorazione, di stoccaggio rifiuti recuperati, di rifiuti da smaltire, uffici , etc) con indicazione anche grafica delle rispettive superfici;
- e) descrizione della viabilità di accesso;
- f) elenco delle tipologie di rifiuti da stoccare e/o trattare secondo codifica europea
- g) modalità di stoccaggio e/o trattamento ivi comprese le operazioni preliminari ( cernita, selezione)
- h) quantità massima stoccabile di rifiuti calcolata secondo le indicazioni di cui alla Parte VI Impiantistica Punto 6.2
- i) quantità massima di rifiuti pericolosi e/ o non pericolosi specificata per ciascuna delle operazioni di cui agli allegato B (operazioni di smaltimento) e C (operazioni di recupero) alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006; per le sole operazioni di recupero ( Allegato C) è possibile l'accorpamento di tipologie di rifiuti della medesima natura in analogia a quanto previsto dal D.M. 5.2.98 e dal D.M. 161/2002;
- 1) giorni di lavoro settimanali e ore di lavoro giornaliere ( articolazione su turni lavorativi)
- m) indicazione sulla collocazione finale dei prodotti recuperati
- n) indicazione dei codici CER dei rifiuti in uscita decadenti dalle operazioni di trattamento, i rispettivi quantitativi ( mc e t) , le rispettive operazioni di stoccaggio ( messa in riserva e/o deposito preliminare) nonché le rispettive aree di stoccaggio;
- o) illustrazione delle caratteristiche delle emissioni previste con indicazione delle quantità delle stesse e con l'indicazione delle caratteristiche degli impianti di abbattimento e convogliamento per contenerle nei limiti stabiliti dalla normativa vigente:
- p) definizione delle procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire ( misure di prevenzione)
- q) descrizione della modalità di smaltimento finale delle acque reflue comunque prodotte;
- 1.2.3 Autocertificazione a firma di tecnico abilitato, resa ai sensi del D.P.r. n. 445/2000 e smi, attestante la capacità produttiva dell' impianto ai sensi della Circolare del Ministro dell'Ambiente del 13 luglio 2004, al fine di verificare l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA o di autorizzazione AIA, di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006
- 1.2.4 Autocertificazione attestante il possesso dei provvedimenti edilizi relativi a tutti i manufatti presenti all'interno dell'impianto con specifica indicazione del medesimo ( Permesso a costruire, DIA, concessione in sanatoria, etc);
- 1.2.5 Relazione Tecnica attestante l'idoneità del suolo e del sottosuolo in relazione all'intervento che si intende realizzare:
- 1.2.6 Relazione acustica previsionale, redatta da tecnico abilitato, sulle sorgenti sonore presenti nell'impianto:
- 1.2.7 Informazioni relative alle emissioni in atmosfera, allegando eventuale autorizzazione;
- 1.2.8 Relazione di ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento
- 1.2.9 Scheda Inquadramento Urbanistico come da allegato 1.c)

## 1.3 Inquadramento territoriale

1.3.1 Corografia scala 1:25000 e planimetria 1:5000 con la localizzazione dell'area oggetto dell'intervento;

- 1.3.2 Planimetria dell'insediamento in scala 1:500 o 1:1000 opportunamente quotata;
- 1.3.3 Planimetria in scala 1:100 / 1:200, o altre scale purché leggibili, dei corpi di fabbrica opportunamente quotata;
- 1.3.4 Sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:100/ 1:200, o altre scale purché leggibili, opportunamente quotati;
- 1.3.5 Planimetria in scala 1:500, o altre scale purché leggibili, con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque e del sistema antincendio, con indicazione del recapito finale allegando eventuale autorizzazione alla immissione in corpo superficiale o in pubblica fognatura"
- 1.3.6 Estratto del vigente Strumento Urbanistico e relative norme tecniche di attuazione;
- 1.3.7 Estratto planimetria catastale;
- 1.3.8 Autocertificazione, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, del Certificato di destinazione urbanistica con specificazione degli eventuali vincoli insistenti sull'area ivi compresa l'appartenenza o meno alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dalla competente Autorità di Bacino;

# 1.3 Responsabile Tecnico

Il responsabile Tecnico di un impianto di gestione rifiuti, oltre ad essere in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dalla Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori del 16.07.1999 n. 3, da allegare all'istanza e/o autocertificare, dovrà documentare quanto segue:

- 1.4.1 L'esperienza maturata :
- a) come titolare di impresa operante nel settore del trattamento dei rifiuti
- b) come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività di trattamento rifiuti
- c) come dirigente tecnico con responsabilità inerenti l'attività di trattamento dei rifiuti deve essere dimostrata in uno dei seguenti modi:
  - con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, da parte del legale rappresentante dell'impresa presso la quale è stata maturata l'esperienza;
  - II. con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, da parte del diretto interessato.

I corsi di Formazione validi ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi sono quelli riconosciuti dalle regioni.

- 1.4.2 Il responsabile Tecnico deve inoltre possedere, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.M. 406/98, i seguenti requisiti soggettivi:
- a) Non trovarsi in stato di interdizione legale e/o di interdizione temporanea dagli uffici;
- b) Non aver riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
  - I. A pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
  - II. Alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - III. Alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) Non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
  n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni 8 ( ora art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

### PARTE SECONDA

### 2 DEFINIZIONI

#### 2.1 Varianti sostanziali

La variante sostanziale si configura allorquando si modificano strutture e/o superfici e/o le fasi di gestione dei rifiuti e/o i quantitativi di rifiuti gestiti.

Pertanto si configura una variante sostanziale nei seguenti casi:

- 2.1.1 Ampliamento delle superfici delle strutture edilizie interne al perimetro dell'impianto, oltre la soglia del 10%;
- 2.1.2 Ampliamento o riduzione della intera superficie sulla quale insiste l'impianto, oltre la soglia del 10%:
- 2.1.3 Aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso, oltre la soglia del 10%;
- 2.1.4 Aumento del numero dei codici CER, oltre la soglia del 10%;
- 2.1.5 Variazione del ciclo produttivo con modifica delle operazioni di smaltimento o di recupero rispetto a quelle già autorizzate, così come definite dagli Allegati B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i:
- 2.1.6. La sostituzione di codici di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi
- 2.1.7 La miscelazione di rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e smi
- 2.1.8 La integrazione o la sostituzione di codici di rifiuti che sono regolamentati dalle seguenti norme di settore:
  - Rifiuti elettrici ed elettronici (D.Lgs. 151/2005)
  - Rifiuti sanitari (D.P.R. n. 254/2003)
  - Veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003)
  - Recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto (D.Lgs. 248/2004)
  - ➤ Oli usati ( D.Lgs. 95/92)

### 2.2 Varianti non sostanziali

Sono da considerare varianti non sostanziali gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria così come definiti dall'art. 3 del DP.R. n. 380/2001 e smi, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici;

La variante non sostanziale deve essere necessariamente comunicata all'ufficio competente che provvederà a emettere apposito decreto dirigenziale di presa d'atto.

Sono altresì da considerare varianti non sostanziali:

- 2.2.1 Ampliamento delle superfici delle strutture edilizie interne al perimetro dell'impianto, al di sotto della soglia del 10%;
- 2.2.2 Ampliamento o riduzione della intera superficie sulla quale insiste l'impianto, al di sotto della soglia del 10%; in tal caso occorre attestare che gli interventi siano comunque compatibili con le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia adottate dal comune sede dell'impianto;
- 2.2.3 L'inserimento della fase R13 (messa in riserva) per quelle aziende già autorizzate alla fase D15 (Deposito preliminare), per le medesime tipologie di rifiuti, in applicazione dell'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e smi sui criteri di priorità della gestione dei rifiuti,
- 2.2.4 La sostituzione e/o lo spostamento di attrezzature e macchinari al servizio dell'impianto, purché non ci sia un incremento significativo delle emissione in atmosfera;
- 2.2.5 L'incremento dei codici CER e/o dei quantitativi di rifiuti già autorizzate, nel limite del 10%, purché compatibile con la potenzialità dell'impianto;
- 2.2.6 La sostituzione di codici di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, purché appartenenti alla stessa classe;

Eventuali richieste di varianti non sostanziale, successive alla prima, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione, dovranno essere valutate al fine di accertare se tali varianti, complessivamente, configurino una modifica sostanziale; in tal caso dovrà essere valutata anche l'assoggettabilità alle procedure VIA di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

#### PARTE TERZA

### 3 PROCEDURE

#### 3.1 Avvio del Procedimento

E' la fase che inizia con la presentazione della domanda e si concretizza con l'invio all'Azienda richiedente della formale comunicazione di avvio del procedimento.

La presentazione della domanda costituisce l'adempimento attraverso il quale il gestore di un impianto manifesta la volontà di richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'Ufficio esegue, preliminarmente, un controllo dell'istanza per verificarne la completezza e la conformità rispetto a quanto previsto dal presente Atto.

Nel caso in cui l'istanza non dovesse essere completa, la ditta sarà invitata a regolarizzarla nel termine di 30 giorni e solo in tal caso si configurerà l'avvio del procedimento.

Nel caso in cui il termine concesso decorra infruttuosamente non si darà seguito all'istanza in quanto improcedibile.

#### 3.2 Commissione Tecnico Istruttoria

La Commissione Tecnico Istruttoria, istituita ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 5880/02 e s.m.i., provvede all'esame istruttorio delle istanze di autorizzazione.

La Commissione, fatti salvi casi particolarmente complessi, può richiedere per una sola volta integrazione documentale prima della definizione di un parere da utilizzarsi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

## Le C.T.I. sono costituite dai seguenti componenti:

- Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale, territorialmente competente, con funzione di Presidente o un suo designato ;
- -Titolare della Posizione Organizzativa o dipendente di categoria D dell'Unità Operativa Dirigenziale territorialmente competente, designato dal Dirigente della medesima Unità;
- Dipendente dell'Unità Operativa Dirigenziale, territorialmente competente, con funzione di relatore, designato dal Dirigente della medesima Unità;
- -Dipendente della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, designato dal Direttore Generale:
- Rappresentante dell'A.R.P.A.C.;
- -Dipendente dell'Unità Operativa Dirigenziale, territorialmente competente, con funzione di Segretario, senza diritto di voto, designato dal Dirigente della medesima Unità.

La C.T.I. è convocata dal Presidente. Il Segretario curerà la predisposizione dell'ordine del giorno, redigerà i verbali delle sedute provvedendo anche alla loro custodia, curerà la tenuta di un registro delle presenze ed adempirà ad ogni altra attività connessa.

La C.T.I. è validamente costituita e pienamente operativa con la presenza di almeno tre componenti con diritto al voto.

Per ogni seduta verrà corrisposto ai membri, compreso il Segretario, un gettone di presenza conforme a quanto stabilito dalle deliberazioni di Giunta Regionale n° 5264 del 31.10.02 e n. 111 del 09.02.2007, e il rimborso delle spese di viaggio documentate e/o autocertificate.

Le Commissioni sono nominate con Decreto del Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema mentre l'erogazione delle spettanze di cui sopra verrà effettuata con decreto proposto dal dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale territorialmente competente.

Reiterate assenze di singoli componenti alle sedute delle Commissioni, non adeguatamente motivate, verranno comunicate, a cura del Presidente, alle Amministrazioni dei rispettivi Enti di appartenenza per le valutazioni del caso e per l'eventuale sostituzione.

# 3.3 Nuovi impianti e varianti sostanziali

Il soggetto proponente dovrà inviare apposita istanza di cui al punto 1, corredata dal progetto e relativa documentazione all'Unità Operativa Dirigenziale territorialmente competente, che convocherà apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 3 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sulla scorta delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi il Dirigente dell'Unità Operativa competente emetterà il provvedimento finale ( decreto di autorizzazione ovvero di diniego) alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.,. Detto provvedimento dovrà includere anche le eventuali prescrizioni e condizioni relative alle emissioni in atmosfera e scarichi acque reflue, incluse nell'autorizzazione unica.

Con il decreto di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sarà stabilito anche un congruo termine entro il quale dovranno essere completati i lavori.

Il soggetto proponente dovrà comunicare all'Unità Operativa e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei Lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi.

La competente Unità Operativa Dirigenziale, a seguito della comunicazione dell'ultimazione dei lavori, acquisite in originale la perizia asseverata e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, specificate al punto 5 del presente atto, provvederà a comunicare al soggetto proponente e a tutti gli Enti competenti, la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

I progetti, qualora riconducibili alle tipologie riportate negli Allegati III e/o IV della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e degli Allegati A e/o B del Regolamento regionale n. 2/2010, dovranno essere assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di VIA .

I progetti che possono determinare incidenze significative su uno o più siti individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" dovranno essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza (VI) secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e del Regolamento regionale n. 1/2010.

Per entrambi i casi sopraesposti l'istruttoria sarà subordinata all'acquisizione del relativo parere di compatibilità ambientale.

E' opportuno precisare che allorché per i manufatti esistenti nell'impianto fosse in itinere procedura di condono edilizio, nella attestazione del Comune dalla quale si evince che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata deve essere precisato che la richiesta di sanatoria è riferita ad una destinazione d'uso coerente con l'attività ivi esercitata.

Per quanto attiene la disponibilità dell'area,in caso di locazione, l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo inferiore di un anno a quello della scadenza di contratto.

Analogamente si procederà al rilascio dell'autorizzazione per un periodo inferiore di un anno rispetto alla copertura assicurativa.

A progetto approvato la costruzione dell'impianto deve iniziare ed i relativi lavori devono essere ultimati entro i tempi stabiliti dal decreto autorizzatorio; per casi particolari rappresentati dalla parte

richiedente, è possibile che l'Unità Operativa Dirigenziale conceda la proroga dei suddetti termini; in ogni caso, ai sensi del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 in materia di permesso a costruire, i lavori approvati devono iniziare entro un anno dall'approvazione e concludersi entro tre anni.

Anche in coerenza con la disciplina di cui all'art. 208 qualora, a seguito di controlli, risulti che gli impianti autorizzati non siano conformi all'autorizzazione o che non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, si adotteranno, a seconda della gravità dell'infrazione, specifici atti:

- a) diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- L' Unità Operativa Dirigenziale territorialmente competente, una volta approvato il progetto, provvederà a trasmettere copia del decreto alla UOD n. 13 per l'aggiornamento della Banca Dati istituita con DGR n. 5880/2002.

"L'autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, ai sensi del comma 1 art. 208 D.Lgs 152/06, è rilasciata per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo. La copertura assicurativa, così come la disponibilità dell'area, devono riferirsi ad un arco temporale di almeno 11 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o di rinnovo della stessa; in caso contrario l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo inferiore di un anno rispetto alla scadenza del contratto di fitto o della garanzia finanziaria.

L'autorizzazione all'esercizio dei Centri di raccolta ed impianti di recupero di veicoli fuori uso, adeguati alle norme di cui al D.Lgs n. 209 del 24.06.2003, è rilasciata per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo. La copertura assicurativa, così come la disponibilità dell'area, devono riferirsi ad un arco temporale di almeno 6 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o di rinnovo della stessa; in caso contrario l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo inferiore di un anno rispetto alla scadenza del contratto di fitto o della garanzia finanziaria.

Gli impianti di gestione da autorizzare in procedura ordinaria devono essere indipendenti e separati fisicamente da attività estranee limitrofe (a mezzo di strutture fisse).

E' ammessa la condivisione di uffici, servizi igienici, pesa e dell' impianto di depurazione delle acque al servizio di un area condominiale laddove esista la possibilità di reti di scarico delle acque di piazzale, coperture e di processo separate.

# 3.4 Varianti non sostanziali

La presa d'atto di variante non sostanziale avviene con Decreto del Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale territorialmente competente

Il soggetto richiedente è tenuto a presentare alla U.O.D. territorialmente competente la seguente documentazione:

3.4.1. Domanda in carta resa legale con apposizione di bollo, ai sensi dell'art. 2 e dell'Allegato 1 art. 3 del D.P.R. n. 642/72, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1.a);

- 3.4.2 Relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, relativa alla descrizione della variante proposta. L'elaborato, altresì, dovrà contenere anche l'attestazione del tecnico circa l'idoneità dell'impianto a recepire la predetta variante (in triplice copia);
- 3.4.3 Elaborato grafico con rappresentazione dello stato di fatto e della variante di progetto (in triplice copia);
- 3.4.4 Parere del Comune unicamente per gli impianti esistenti e non localizzati in zona industriale.
- 3.4.5 Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b)
- 3.4.6 Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie

## 3.5) Rinnovo autorizzazioni

Il soggetto proponente dovrà inviare apposita istanza corredata dalla documentazione sottoelencata all'Unità Operativa Dirigenziale territorialmente competente.

- 3.5.1 Domanda in carta resa legale con apposizione di bollo, ai sensi dell'art. 2 e dell'Allegato 1 art. 3 del D.P.R. n. 642/72, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1.a);
- 3.5.2 Garanzie finanziarie di cui alla parte V del presente atto;
- 3.5.3 Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b)
- 3.5.4 Autocertificazione, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, del Certificato di destinazione urbanistica con specificazione degli eventuali vincoli insistenti sull'area ivi compresa l'appartenenza o meno alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dalla competente Autorità di Bacino
- 3.5.5 Perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti ; ove fosse in itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell'Amministrazione Comunale dalla quale si evinca che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata.
- 3.5.6 Dichiarazione asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato con atto autorizzativo
- 3.5.7. Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie.

La competente U.O.D. convocherà apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 3 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e sulla scorta delle risultanze il Dirigente dell'Unità Operativa, previa acquisizione della garanzia finanziaria di cui alla Parte 5, emetterà decreto di rinnovo dell'autorizzazione.

In casi particolari, l'Ufficio potrà richiedere documentazione integrativa e, comunque, per ogni rinnovo di autorizzazione, sarà richiesta all'Amministrazione Provinciale competente per territorio apposita certificazione attestante la regolarità dell'attività di gestione dei rifiuti, il rispetto delle prescrizioni e quant'altro disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/2006. Per i controlli e le verifiche di cui sopra, l'Amministrazione Provinciale potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAC.

Quando la domanda di rinnovo è stata presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e il procedimento non dovesse concludersi nei termini previsti dalla normativa vigente, l'attività potrà proseguire fino alla emanazione del provvedimento di rinnovo, previa estensione della garanzia finanziaria; in tal caso l'Unità Operativa Dirigenziale territorialmente competente provvede a fornire apposita certificazione per il prosieguo dell'attività.

Per le ditte in possesso di certificazione ambientale si applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del D.Lgs. 152/06.

In questo caso la documentazione va presentata almeno 180 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione.

A detta documentazione deve essere allegata la garanzia finanziaria a copertura del nuovo periodo di prosecuzione dell'attività maggiorata di un anno con le modalità di cui al punto 3.3 del presente provvedimento.

#### 3.6) Voltura autorizzazione - Variazione assetto societario

La presa d'atto relativa alla variazione dell'assetto societario o di voltura dell'autorizzazione avviene con Decreto del Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale territorialmente competente

Il soggetto proponente è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- 3.6.1 Domanda in carta libera;
- 3.6.2 Voltura della garanzia finanziaria;
- 3.6.3 Atto notarile o scrittura privata con autentica notarile di cessione o fitto di ramo d'azienda, verbale di assemblea degli Organi societari, debitamente registrato; nel caso di variazioni dell'assetto societario verbale di assemblea degli organi societari, debitamente registrato;
- 3.6.4 Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b)
- 3.6.5 Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie

In casi particolari, l'Ufficio potrà richiedere documentazione integrativa.

# 3.7) Cambio legale rappresentante – Cambio Responsabile tecnico

La presa d'atto relativa al cambio del legale rappresentante o del Responsabile Tecnico avviene con Decreto del Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale territorialmente competente.

Il soggetto proponente è tenuto a presentare Unità Operativa territorialmente competente la seguente documentazione:

- 3.7.1 Domanda in carta libera:
- 3.7.2 Atto (Verbale di Assemblea , del Consiglio di Amministrazione, etc.) con il quale è stato formalizzato il cambio del legale rappresentante o del direttore tecnico;
- 3.7.3 Nomina e Accettazione dell'incarico di RT
- 3.7.4 Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b)
- 3.7.5 Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie

In casi particolari, l'Ufficio potrà richiedere documentazione integrativa.

# 3.8) Impianti Mobili

Per impianto mobile si intende una struttura tecnologica unica, o in casi particolari, un assemblaggio di strutture connesse tra loro, che possono essere trasportate e installate in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo e non superiore a 120 giorni. In caso di documentata impossibilità di concludere la campagna nel termine predetto, tale limite temporale potrà essere prorogato, previa valutazione del caso da parte dell'Ufficio.

Per struttura tecnologica unica si intende un unico macchinario (o più macchinari funzionalmente connessi) per l'effettuazione delle operazioni di smaltimento e/o recupero.

Non rientra nella definizione di impianto mobile una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree, viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione dei rifiuti.

Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente indicate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.

L'impianto mobile deve essere nella piena ed esclusiva disponibilità del soggetto autorizzato

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile avviene con Decreto del Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale territorialmente competente

Il richiedente l'autorizzazione deve produrre la seguente documentazione:

- 3.8.1 Domanda in carta libera completa di tutte le indicazioni di rito;
- 3.8.2 Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b)
- 3.8.3 Titolo di disponibilità dell'impianto;
- 3.8.4 Relazione tecnico descrittiva contenente le seguenti indicazioni:
  - a) scheda tecnica del macchinario individuato con marca, modello e matricola;
  - b) tipologia dei rifiuti trattabili con l'impianto, con specificazione delle caratteristiche e dei relativi codici;
  - c) descrizione del processo di trattamento;
  - d) caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto;
  - e) modalità di svolgimento dell'attività;
  - f) sistemi e dispositivi di captazione, raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti, liquidi e solidi;
  - g) tecnologie adottate per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto nonché dispositivi per evitare l'inquinamento acustico.

Il provvedimento di autorizzazione dell'impianto mobile si configura, per espressa disposizione di legge, come autorizzazione all'esercizio e pertanto, non può essere considerata né come un' approvazione progettuale né come una omologazione dell'impianto stesso.

Il provvedimento avente valenza sull'intero territorio nazionale dovrà essere trasmesso a tutte le Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

## 3.8.5 Campagne con impianti mobili

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività i soggetti interessati devono, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, inviare all' Unità Operativa Dirigenziale territorialmente competente la comunicazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 allegando alla stessa copia

dell'autorizzazione e certificato di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; detta comunicazione dovrà inoltre contenere:

- data di inizio e durata della campagna;
- copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna;
- descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività (corografia al 25.000, planimetria catastale, estratto P.R.G.);
- modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività;
- indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto con requisiti professionali analoghi a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale;
- Garanzie finanziarie di cui al successivo punto .

Qualora l'impianto mobile sia finalizzato allo svolgimento di operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti per le quali la vigente disciplina nazionale e regionale richieda l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del parere di compatibilità ambientale; in tal caso il termine previsto dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 inizia a decorrere dalla completa acquisizione degli elementi riportati al punto precedente.

Se la campagna richiesta rientra in un progetto già sottoposto a V.I.A. e l'impiego dell'impianto mobile è stato già preventivamente inserito nei lavori da effettuarsi, il giudizio di compatibilità ambientale è da ritenersi già acquisito,pertanto non risulta necessario nessun altro adempimento.

Un impianto mobile non può effettuare campagne di attività all'interno di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, autorizzati ai sensi degli artt 214-216 (Procedure semplificate) o dell'art. 208. (Procedura ordinaria) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

# **PARTE QUARTA**

### 4 SPESE AMMINISTRATIVE

A far data dall'esercizio delle competenze in materia da parte della Giunta Regionale, per l'esame istruttorio delle istanze i richiedenti sono tenuti al pagamento delle somme di seguito indicate, quale contributo delle spese di istruttoria:

- Variazione assetto societario/voltura autorizzazione/ cambio legale rappresentante/responsabile tecnico : € 185,00
- Rinnovo, integrazione e modifica non sostanziale autorizzazione: € 300,00
- Nuova autorizzazione e variante sostanziale: € 600,00

Gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento su c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli – Codice Tariffa 0520, con indicazione della seguente causale: "Autorizzazioni in campo ambientale. D.Lgs. 152/2006".

La ricevuta del versamento,in originale, dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o di rinnovo della stessa.

### **PARTE QUINTA**

## **5 GARANZIE FINANZIARIE**

#### Garanzie Finanziarie

Le garanzie finanziarie consistono in una polizza fidejussoria a prima escussione che deve essere prestata a favore del Presidente della Regione Campania per eventuali danni all'Ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'Attività svolta.

Le garanzie finanziarie sono rideterminate con il presente provvedimento nella seguente misura:

- € 300 per ogni tonnellata di rifiuti pericolosistoccati, prodotto da terzi;
- € 150 per ogni tonnellata di rifiuti non pericolosi stoccati, prodotti da terzi, nonché di rifiuti pericolosi autoprodotti;
- € 150 per ogni tonnellata di rifiuti pericolositrattati al giorno;
- € 75 per ogni tonnellata di rifiuti non pericolosi trattati al giorno;

La garanzia finanziaria da prestare per le operazioni di trattamento di rifiuti è aggiuntiva alla garanzia da prestare per le attività di stoccaggio

per gli impianti di autodemolizione (per ogni veicolo fuori uso prima del trattamento)

- -€ 300 per veicoli di tipologia M1, N1
- -€ 1.500 per veicoli di tipologia M2, N2
- -€ 3.000 per veicoli di tipologia M3, N3
- -€ 150 per veicoli a due o tre ruote

La garanzia finanziaria da prestare per le operazioni di stoccaggio dei rifiuti è aggiuntiva alla garanzia da prestare per le attività di trattamento dei veicoli prima della bonifica.

La garanzia finanziaria, così come ogni altra appendice, deve essere consegnata in originale e la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale Atto unitamente alla certificazione attestante, alla data del rilascio della garanzia , il possesso dei requisiti da parte dell'Azienda di Credito o della Compagnia di Assicurazione previsti dalla normativa vigente.

Per le campagne di attività con impianto mobili la durata minima della garanzia finanziaria è di 1 anno.

Le ditte ed Imprese autorizzate provvederanno ad adeguare alle presenti disposizioni le garanzie finanziarie in atto.

Ai sensi dell'art. 3,comma 2-bis della L. 24.1.2011 n. 1l'importo della garanzia finanziaria è ridotta del 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40% per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

### **PARTE SESTA**

### 6. IMPIANTISTICA E CRITERI DI GESTIONE

# 6.1 Dotazioni minime per gli impianti di GESTIONE RIFIUTI

- 6.1.1) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- 6.1.2) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- 6.1.3) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui dovrà essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema dovrà terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto dovrà essere avviato agli impianti di trattamento;
- 6.1.4) idonea recinzione;
- 6.1.5) nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- 6.1.6) deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di deposito preliminare e/o messa in riserva;
- 6.1.7) la superficie del settore di conferimento e quella di lavorazione devono essere impermeabili e dotate di adeguati sistemi di raccolta per eventuali spandimenti accidentali dei reflui. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 6.1.8) il settore del deposito preliminare e/o della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente delimitate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER o le tipologie di rifiuti, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 6.1.9) indicazione sui sistemi adottati per garantire che i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, siano stoccati in modo che non possono venire a contatto;
- 6.1.10) precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti.

## 6.2 Quantità massima stoccabile di rifiuti

- a) per rifiuti stoccati in cassoni: nel rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori e la movimentazione dei rifiuti la superficie occupata dal totale dei contenitori non può essere, in ogni caso, superiore all'80% della superficie a disposizione;
- b) per rifiuti liquidi: nel rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori e la movimentazione dei rifiuti la quantità massima di rifiuti stoccabile è pari alla capacità dei contenitori secondo le indicazioni di cui ai punti 6.4 e 6.5 ;
- c) per rifiuti stoccati in cumuli: "i cumuli non possono superare l'altezza di cinque metri. Per i cumuli con altezza superiore a tre metri è necessario prevedere nella relazione tecnica il calcolo di verifica di stabilità" –punto 6.3. Sono ammesse modalità di stoccaggio diverse da quelle indicate ai punti precedenti purché la superficie occupata per lo stoccaggio non sia superiore all' 80% della superficie a disposizione e siano rispettate le norme di cui al D.Lgs. 81/2008;
- d) in ogni caso la superficie utile per lo stoccaggio non può essere superiore al 80% della superficie a disposizione.

### 6.3 Stoccaggio in cumuli

I cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

L' area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall' azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura.

I cumuli non possono superare l'altezza di cinque metri. Per i cumuli con altezza superiore a tre metri è necessario prevedere nella relazione tecnica il calcolo di verifica di stabilità.

## 6.4 Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 392/96 per la disciplina degli oli usati, i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.

I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza. le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza. pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.

I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%.

I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non dovrà superare tre livelli. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

### 6.5 Stoccaggio in vasche fuori terra

Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.

Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.

Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

## 6.6 Bonifica dei contenitori

I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica

appropriati alle nuove utilizzazioni; detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto opportunamente attrezzata con sistema di depurazione o presso centri autorizzati.

## 6.7 Criteri di gestione

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

Le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento o al recupero possono essere classificate e autorizzate come R12 o D13 solo in mancanza di un altro codice R/D appropriato. Nella fattispecie l'istante, nella relazione tecnica, deve specificare dettagliatamente e per ogni singolo codice CER di cui chiede l'autorizzazione in R12 o in D13, le operazioni e le modalità di trattamento che intende effettuare .

#### 6.8 Miscelazione di rifiuti

E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità e la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, tranne la deroga di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006.

### PARTE SETTIMA

# 7. GESTIONE di Particolari categorie di impianti:

#### 7.1 OLI ESAUSTI

I progetti di nuovi impianti devono essere redatti in conformità alle norme tecniche di cui al Regolamento approvato con D.M. 16.05.96 n. 392.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 216-bis del D.Lgs. 152/2006, le fasi di gestione degli oli sono realizzate in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 179 comma 1, a processi di trattamento diversi tra loro. Le operazioni di miscelazione degli oli devono essere descritte in apposita relazione tecnica da cui risultino:

- a) il conseguimento degli effettivi e dimostrati miglioramenti nella sicurezza del processo complessivo di smaltimento o recupero, dettagliando i criteri e le finalità , in funzione del trattamento finale a cui sarà sottoposta la miscela;
- b) le attrezzature, gli impianti e le modalità operative;
- c) i tipi di miscelazione da effettuarsi, i CER interessati (rifiuti di partenza);
- d) le caratteristiche chimico-fisiche dei singoli oli che si intendono miscelare;
- e) la descrizione dettagliata dell'organizzazione dei processi per ogni singolo carico di olio avviati alla miscelazione, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione;
- f) prove di miscelazione da effettuarsi con la relativa durata;
- g) il CER della miscela ottenuta;
- h) il tipo di recupero/smaltimento finale cui sarà destinata la miscela.

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) la miscelazione deve essere effettuata tra oli nel medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di oli ottimizzate;
- 2) e` vietata la miscelazione di oli che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- 3) e` vietata la miscelazione di oli che possano dare origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione;
- 4) l'olio deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità, anche mediante l'ausilio di specifici reagenti, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si potrà procedere alla miscelazione;
- 5) la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione (modello 1), con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie (CER e classe di rischio di cui all'allegato I alla Parte IV del d.lgs.152/06) e le quantità degli oli miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale.

Il registro di miscelazione deve riportare, inoltre:

- la tipologia ed autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela di oli;
- le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche richieste dall'impianto terminale di recupero o smaltimento, anche in forma di rimando a documentazione da tenere allegata al registro;

- la data e gli esiti delle prove di miscelazione, anche quelle con esiti negativi e relative ad operazioni pertanto non effettuate;
- annotazioni relative alle operazioni di miscelazione;
- ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo;
- sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice CER attribuito alla miscela risultante, individuato secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del d.lgs 152/2006, pertanto a partire dalla famiglia dei CER 19, in quanto prodotta da un impianto di trattamento rifiuti.

Nel caso la miscela sia costituita almeno da un olio pericoloso, il CER della miscela dovrà essere pericoloso;

- 6) deve sempre essere allegata al formulario la scheda di miscelazione (modello 2);
- 7) sul formulario, nello spazio note, dovrà essere riportato □scheda di miscelazione allegata□;
- 8) le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo accertamento preliminare da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilitàdegli oli e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nell'apposito registro di miscelazione;
- 9) la partita omogenea di oli risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- 10) la miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti;
- 11) non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra oli o l'accorpamento di oli con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere gli oli compatibili a una destinazione di recupero. L'accorpamento e miscelazione di oli destinati a recupero possono essere fatti solo se gli stessi posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste. La deroga è possibile solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell'operazione R10;
- 12) ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
- 13) le miscele di oli in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale.

Le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti saranno classificate come segue:

- a) l'operazione di miscelazione finalizzata al recupero degli oli deve essere individuata come operazione R12 dell'allegato C;
- b) l'operazione di miscelazione finalizzata allo smaltimento deve essere individuata come operazione D13 dell'allegato B;

Le operazioni di miscelazione R12 oppure D13 devono essere annotate sul registro di miscelazione (modello 1), facendo riferimento alla precedente operazione di carico (dallo stoccaggio D15 o dal ricondizionamento D14 per l'operazione di miscelazione D13, dalla messa in riserva R13 per l'operazione di miscelazione R12).

## (modello 1)

#### SCHEMA TIPO REGISTRO DI MISCELAZIONE

Mov. Reg. Carico (1)	CER	Produttore	Data arrivo	Peso Carico (t)	Classe di rischio (H)	Reazioni/ Note	Analisi	CER uscita	Peso Scarico (t)	Area. stoccaggio	Mov. Reg Scarico (2)

# (modello 2)

#### SCHEMA TIPO SCHEDA DI MISCELAZIONE

CER uscita	Peso Scarico (t)	CER miscelati	Mov. Reg. Carico	Data arrivo	Produttore	Peso Carico (t)	Reazioni/Note	Allegata analisi (3)	Mov. Reg. Scarico

La scheda di miscelazione potrà essere sostituita da una copia della pagina del registro di miscelazione relativa alla specifica miscela.

## 7.2 Centri di raccolta e Trattamento RAEE

I Centri di raccolta e trattamento , nonché quelli che effettuano unicamente lo stoccaggio provvisorio, devono essere organizzato nel rispetto del D.Lgs. 49/2014 e le modalità di gestione dei RAEE devono essere conformi a quanto stabilito nel succitato decreto, per cui gli elaborati progettuali devono contenere tutti i dati ivi previsti.

## 7.2.1 Requisiti tecnici degli impianti di trattamento

- a) Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente provvedimento non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianto industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura di materiali trattati:
- b) L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve

<sup>(1)</sup> Dal numero di movimento del Registro di Carico e` possibile risalire al formulario e agli altri dati previsti dalla norma.

<sup>(2)</sup> Dal numero di movimento del Registro di Scarico e possibile risalire al formulario, al destinatario, alle operazioni di smaltimento/recupero alla scheda di miscelazione alla data di uscita, all'eventuale analisi ecc. – La registrazione di scarico dovrà essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti per la compilazione del Registro di Scarico (entro 7 giorni).

<sup>(3)</sup> Indicare se e' stata effettuata analisi (si/no).

<sup>(4)</sup> I registri dovranno essere vidimati dagli STAP competenti.

essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:

- a.1) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse;
- a.2) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento;
- a.3) deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- a.4) A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità dei sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

# 7.2.2 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:

- a) Settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
- b) Settore di messa in sicurezza;
- c) Settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
- d) Settore frantumazione delle carcasse;
- e) Settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
- f) Settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
- g) Settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento:

L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento deve essere dotato di:

- a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi sgrassanti;
- e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- g) container idonei allo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;

I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed uscita

Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostane lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

### 7.2.3 MODALITA' DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

### Modalità di raccolta e di conferimento

- La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;
- Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.

## Devono essere:

- Scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
- Rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
- Assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- Mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- Evitate operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- Utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

## 7.2 4 Gestione dei rifiuti in ingresso

- I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento;
- Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

# 7.2.5. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti

- Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendo il successivo recupero;
- I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento;
- I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata;

Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:

- Idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato
- Dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento:
- Mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

.Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.

Lo stoccaggio dei CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 e s.m.i., e dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.

Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aereosol e di polveri.

Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

# 7.2.6 Messa in sicurezza dei RAEE

. L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive.

La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti:

- Condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del D.Lgs. n. 209/1999;
- Componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retro illuminatori;
- Pile:
- Circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cmq;
- Cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore;
- Plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
- Rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;
- Tubi catodici;
- Clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);
- Sorgenti luminose a scarica;
- Schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
- Cavi elettrici esterni;
- Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progetto tecnico della

- direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
- Componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'art. 3 e dall'allegato I della direttiva 96/92/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- Condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza> 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume)

I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

- tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;
- apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GPW) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento CE n. 2037 del 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
- sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.

Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere gestiti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiale e/o profondi .

devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aeresol e di polveri;

nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

## 7.3 Impianti di Ricerca e sperimentazione

Oltre alla documentazione prevista ai punti 1, 2 e 3 è necessario che il soggetto proponente faccia pervenire dichiarazione, resa ai sensi della L. 445/2000, attestante che "l'attività per cui si richiede l'autorizzazione non comporta utile economico".

## 7.4 Impianti di Autodemolizione

l Centri di raccolta e gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere organizzati e gestiti nel rispetto del D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.

7.4.1 Requisiti dei Centri di Raccolta e Impianti di Trattamento di veicoli fuori uso

Ubicazione: i centri di raccolta e gli impianti di trattamento devono essere localizzati, preferibilmente, in:

1. aree industriali dismesse

- 2. aree per servizi e impianti tecnologici
- 3. aree per insediamenti industriali e artigianali

Di contro il centro di raccolta non può essere localizzato in:

- Aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- Aree individuate ai sensi dell'art. 3 del DPR 357/1997, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito di valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto (Habitat naturali)
- In aree naturali protette sottoposte a misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m..(Aree protette)
- In aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 94 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii;
- Nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 42/2004 art. 20 e seguenti
- In aree esondabili, instabili e alluvionabili individuate ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Relativamente all'ubicazione dei Centri di raccolta , in sede di conferenza di servizi, sono valutate anche le distanze dai centri abitati al fine di adottare eventuali misure di mitigazione ambientale. Per quanto concerne il procedimento di V.I.A. si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

# 7.4.2 Organizzazione del Centro di Raccolta

La Relazione tecnico-descrittiva deve contenere:

- a) le indicazioni relative a:
- modalità di stoccaggio;
- quantità massima stoccabile di veicoli prima del trattamento, che può essere di una unità (M1, N1) per ogni 8 mq.\* di superficie disponibile per il "settore conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento" e di una unità (M1, N1) per ogni 8 mq. di superficie disponibile per il "settore dei veicoli trattati; in quest'ultimo caso la sopraelevazione massima può essere di tre carcasse.

## \*Una unità per ogni 8 mq. per veicoli M1,N1 = 1 t per carcassa

Oppure una unità ogni 20 mq. per veicoli M2, N2, O2 e veicoli fuori strada aventi 0,75<peso<3,5 t = 5 t per carcassa

Oppure una unità ogni 40 mq. per veicoli M3, N3,O3 e veicoli fuori strada aventi 3,5<peso<10 t = 10 t per carcassa

Oppure una unità ogni 2 mq. per veicoli a tre ruote

Oppure una unità ogni mq. per veicoli a due ruote;

- periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:
- descrizione dettagliata dei processi di recupero;
- indicazione sulla collocazione finale del prodotto recuperato e/o da destinare al riutilizzo;
- destinazione degli scarti;
- superficie complessiva del centro di raccolta;

## b) Ubicazione dei Settori impermeabilizzati e relativa superficie in mq.

- Settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento
- Settore di trattamento del veicolo fuori uso (area coperta)
- Settore di deposito delle parti di ricambio (area coperta)

- Settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica
- Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (area coperta)
- Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili (da utilizzare anche per lo stoccaggio di ricambi usati provenienti da autoriparatore, si sensi della Legge n. 217 del 15.12.2011, art. 23)
- Settore di deposito dei veicoli trattati

I Centri di Raccolta e gli Impianti di Trattamento dei veicoli fuori uso devono inoltre possedere:

- Area adeguata di stoccaggio del veicolo prima del trattamento, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio
- Adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione
- Sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli adeguatamente dimensionati
- Adeguato sistema di raccolta e trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;

Deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori

- Idonea recinzione lungo tutto il perimetro con adeguata barriera di protezione al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno
- Area di stoccaggio dei pezzi smontati
- Area di stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori
- Area di stoccaggio dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, in appositi serbatoi (carburante, oli, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido freni, acidi degli accumulatori, e fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso
- Adeguato stoccaggio di pneumatici fuori uso

## 7.4.3 Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso

Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- Rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo.
- Rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili
- Rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag
- Prelievo del carburante e avvio a riuso
- Rimozione con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi di oli di tutti i tipi, di antigelo, di liquidi refrigerante, di liquidi freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo
- Rimozione del filtro olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti ; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego
- Rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB
- Rimozione per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio
- La gestione dei CFC e degli HFC avviene in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20.9.2002, pubblicato sulla G.U. n. 231 del 2.10.2002.

- Per i rifiuti pericolosi sono altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- Lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 95/92 e al D.M. 392

#### 7.4.4 Attività di demolizione

L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:

- Smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre operazioni equivalenti volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente
- Rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso
- Eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambi commerciabilizzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. I punti di commercializzazione non devono ricadere nelle aree di lavorazione.
- 7.4.5 Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio

Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:

- Nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori
- Nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione
- Nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali
- Nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto,e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali
- Nella rimozione dei componenti in vetro

# 7.4.6 Criteri di gestione

- Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento di veicoli
- Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di due veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori Giunta Regionale della Campania
- L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a 3
- Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego
- Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero
- Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi
- Il deposito preliminare dei rifiuti non recuperabili deve essere effettuato in idonei contenitori. Nel caso di conferimento di rifiuti provenienti da attività di autofficine, ai sensi dell'art. 5, comma 15, D.Lgs. n. 209/2003 così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 217/2003, per ogni tipologia di rifiuto (CER) dovrà essere indicata la quantità, l'operazione di recupero che si intende svolgere e le aree dell'impianto interessate per il loro stoccaggio e/o recupero.

#### 7.4.7 Messa in riserva di autoveicoli

L'azienda può richiedere l'autorizzazione per una seconda unità locale (denominata unità locale secondaria) per la messa in riserva di rifiuti pericolosi (CER 160104\* - R13) denominata "area o centro di accettazione autoveicoli".

In particolare si specifica quanto segue:

- 1. nella sede principale saranno svolte tutte le operazioni previste per i Centri di Raccolta e/o Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso;
- 2. nella sede secondaria potranno essere invece svolte esclusivamente le operazioni di conferimento ( comprese le operazioni amministrative di rilascio del Certificato di demolizione e di cancellazione del veicolo da PRA) e messa in riserva (R13) dei veicoli da bonificare, prima del loro trasferimento nella sede principale dove saranno svolte tutte le rimanenti operazioni di recupero;

Le sedi secondarie dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente provvedimento, ed essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Il Veicolo da bonificare (rifiuto costituito da autovettura senza targa) dalla sede secondaria ( sede di accettazione) dovrà essere trasportato verso la sede operativa principale con un mezzo opportunamente autorizzato, di proprietà della ditta, o di ditte autorizzate al trasporto di rifiuti pericolosi, con formulario di accompagnamento (FIR) debitamente vidimato, ai sensi di legge.

Nel caso di conferimento di rifiuti provenienti da attività di autofficine, ai sensi dell'art. 5, comma 15 del D.Lgs. n. 209/2003 così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 217/2003, per ogni tipologia di rifiuto (CER) dovrà essere indicata la quantità, l'operazione di recupero che si intende svolgere e le aree dell'impianto interessate per lo stoccaggio e/o recupero.

# 7.5 Discariche

Le discariche devono essere organizzate e gestite nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.M. 3 agosto 2005 e ss.mm.ii.